

NUOVE MODALITÀ PER L'IMPOSTA DI BOLLO DELLE FATTURE ELETTRONICHE

RIFERIMENTI

- **DPR n. 642/72**
- **DPR n. 633/72**
- **Art. 6, DM n. 17.6.2014**
- **DM 28.12.2018**

IN SINTESI

Come noto, in presenza di fatture "senza" IVA di importo superiore a € 77,47 va assolta l'imposta di bollo di € 2.

Con un recente Decreto sono state riviste le modalità di versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche.

In particolare è ora disposto che il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre è effettuato entro il giorno 20 del mese successivo.

A tal fine l'Agenzia delle Entrate rende noto l'ammontare dovuto con una specifica comunicazione nell'area riservata del proprio sito Internet.

Il pagamento può essere effettuato con addebito diretto sul c/c bancario o postale ovvero con un mod. F24 precompilato.

Come noto, con riferimento sia alle fatture cartacee che a quelle elettroniche:

- al fine di determinare l'ambito di applicazione dell'imposta di bollo sulle fatture, va fatto riferimento al DPR n. 642/72 che prevede:
 - l'**assoggettamento all'imposta di bollo** per le "fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi";
 - l'**esenzione da imposta di bollo** le fatture, note, conti, ecc. relative ad **operazioni assoggettate ad IVA**, considerando tali quelle per le quali è "**effettivamente dovuto il tributo**", ferme restando alcune specifiche fattispecie di esenzione;
- per effetto dell'art. 7-bis, comma 3, DL n. 43/2013, l'imposta di bollo da applicare alle fatture di importo superiore a € 77,47 è pari a € 2

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Al fine di individuare le possibili modalità di assolvimento dell'imposta di bollo è necessario **differenziare a seconda della modalità di emissione della fattura, cartacea o elettronica**. Infatti:

- per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alle **fatture cartacee** va fatto riferimento all'art. 3 se il pagamento è effettuato tramite **apposizione del contrassegno** ovvero agli artt. 15 e 15-bis in caso di **pagamento "virtuale"**;
- per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alle **fatture elettroniche** va fatto riferimento all'art. 6, DM 17.6.2014 che disciplina l'**assolvimento dell'imposta di "bollo virtuale"** (differente dall'assolvimento "virtuale" di cui al punto precedente, relativo alle fatture cartacee).

 Con il recente DM 28.12.2018, pubblicato sulla G.U. 7.1.2019, n. 5, il comma 2 del citato art. 6, relativo alle **modalità di versamento dell'imposta**, è stato **modificato** come di seguito riportato.

Art. 6, comma 2, DM 17.6.2014	
Ante DM 28.12.2018	Post DM 28.12.2018
<p><i>Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.</i></p>	<p><i>Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.</i></p> <p><i>Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio ... riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate.</i></p>
<p><i>Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.</i></p>	<p><i>Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.</i></p>

NUOVI TERMINI DI PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

Come sopra accennato se l'imposta di bollo dovuta è relativa ad una **fattura elettronica**, la stessa può essere assolta esclusivamente con modalità virtuale.

NB A seguito della nuova formulazione del comma 2 sopra riportata, il versamento dell'imposta di bollo dovuta per gli atti / documenti / registri emessi o utilizzati durante l'anno va effettuato con modalità diverse rispetto al versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche.

Per gli **atti / documenti / registri**, infatti, il versamento dell'imposta di bollo va effettuato in base a quanto originariamente previsto dal DM 17.6.2014, ossia in un'unica soluzione entro **120 giorni dalla chiusura** dell'esercizio

Diversamente, con riferimento alle **fatture elettroniche** è ora disposto che l'imposta di bollo va versata:

- per le fatture elettroniche emesse in **ciascun trimestre solare**;
- entro il **giorno 20 del primo mese successivo**.

Così, ad esempio, l'imposta di bollo dovuta per le fatture emesse nel primo trimestre 2019 dovrà essere versata entro il 20.4.2019 (differito al 23.4 in quanto il 20.4 cade di sabato ed il 22.4 è festivo).

NUOVE MODALITÀ DI PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

Sulla base dei dati relativi alle fatture transitate per il Sdl l'Agenzia provvede a **comunicare, nell'area riservata** del proprio sito Internet, l'**ammontare dovuto**.

Per quanto riguarda le modalità con le quali effettuare il versamento dell'importo dovuto il contribuente può scegliere di utilizzare:

- lo **specifico servizio messo a disposizione nell'area riservata** del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, con il quale è possibile l'**addebito diretto sul c/c bancario o postale**;
- il **mod. F24** predisposto dalla stessa Agenzia.



È confermato che sulla fattura elettronica va **apposta la dicitura "assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi del DM 17.6.2014"**. A tal fine, si rammenta che è necessario compilare il campo **"Dati bollo"** presente nella sezione **"Dati generali"** della fattura elettronica.

NB L'art. 2 del Decreto in esame prevede che tali modalità di assolvimento dell'imposta di bollo trovano **applicazione a decorrere dalle fatture elettroniche emesse dall'1.1.2019**.

Come sopra accennato, quindi, il primo versamento, relativo al primo trimestre 2019, dovrà essere effettuato entro il 23.4.2019.

